

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# LEGAL

NEWSLETTER / SETTEMBRE 2020

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
t [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## LEGISLAZIONE

- 1.1** ..... **3**  
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni): Misure a favore degli aumenti di capitale
- 1.2** ..... **4**  
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni): Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese

## PRASSI

- 2.1** ..... **8**  
MISE- Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 - Mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start up e delle PMI innovative

## GIURISPRUDENZA

- 3.1** ..... **10**  
Delibera assembleare - Scioglimento anticipato della società - Abuso del voto di maggioranza - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 29 settembre 2020, n. 20625

## LEGISLAZIONE

### 1.1

#### **Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni): Misure a favore degli aumenti di capitale**

Con il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. Decreto Semplificazioni), così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, il Legislatore, al fine di consentire una più facile e rapida realizzazione delle operazioni di aumento di capitale, ha disposto delle misure di semplificazione di natura societaria introducendo in particolare due tipi di disposizioni: transitorie e a regime. Si riporta di seguito una sintesi delle novità.

Con l'art. 44 del D.L. n. 76/2020 ha modificato l'art. 2441 c.c. in materia di diritto d'opzione negli aumenti di capitale delle società per azioni, prevedendo:

- i) la riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, che passa da quindici a quattordici giorni;
- ii) la previsione, anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (così come per le società quotate), dell'obbligo di offrire i diritti di opzione non esercitati nel sistema di negoziazione di appartenenza;
- iii) la riduzione da cinque a due del numero di sedute nelle quali offrire sul mercato regolamentato i diritti di opzione non esercitati;
- iv) l'estensione della possibilità di deliberare l'aumento di capitale con esclusione statutaria semplificata del diritto di opzione (previsto per le società con azioni quotate dall'art. 2441, quarto comma) anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione;
- v) l'obbligo, per le società con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, di indicare le ragioni dell'esclusione statutaria semplificata del diritto di opzione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione in apposita relazione degli amministratori.

In ordine alle misure di natura temporanea, è previsto, fino al **30 giugno 2021**, per alcune delibere assembleari relative agli aumenti di capitale nelle società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.), che la decisione possa essere assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate. Tale possibilità è soggetta alla condizione che sia rappresentata in assemblea almeno la metà del capitale sociale.

La deroga si applica alle deliberazioni aventi ad oggetto:

- i) gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso nuovi conferimenti;
- ii) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale.

La seconda misura di carattere temporaneo riguarda la disciplina dell'aumento di capitale con esclusione semplificata del diritto di opzione. Fino al **30 giugno 2021**, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare un aumento di capitale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione: anche in mancanza di espressa previsione statutaria; nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente anziché del dieci per cento.

## 1.2

### **Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni): Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese**

Il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020, ha introdotto, tra le altre, numerose modifiche che interessano gli aspetti procedurali legati alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese.

In particolare, con le disposizioni contenute all'art. 40 il D.L. n. 76/2020:

- ha semplificato il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal Registro delle Imprese;
- ha introdotto, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d'ufficio dal Registro stesso;
- ha modificato le procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle Start up innovative e delle PMI innovative prevedendo che siano disposte dal Conservatore del registro delle imprese;
- è intervenuto in materia di enti cooperativi;
- ha modificato la disciplina dei procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio;
- ha modificato gli articoli 2492 e 2495 del codice civile.

## **Cancellazione d'ufficio da parte del Conservatore**

L'art. 40, comma 1, del D.L. n. 76/2020, stabilisce che venga disposto, con determinazione del Conservatore, il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate:

- dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 – *“Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”*;
- dall'art. 2490 c.c., comma 6, che prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese della società in fase di liquidazione che per oltre tre anni consecutivi non depositi i bilanci;
- nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese.

## **Cancellazione di società di persone**

Nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore deve ora verificare, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili: qualora questi vi siano, il Conservatore dovrà sospendere il procedimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

## **Società di capitali e causa di scioglimento senza liquidazione**

Il D.L. n. 76/2020 ha introdotto, all'art. 40, comma 2, una nuova causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., S.r.l.s. e S.r.l. consortili).

Si tratta nello specifico della fattispecie dell'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi oppure del mancato compimento di atti di gestione, nei casi in cui l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- il permanere dell'iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- l'omessa presentazione all'ufficio del Registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle Società a responsabilità limitata e alle Società consortili a responsabilità limitata.

In tutte queste ipotesi, il Conservatore, dopo aver iscritto d'ufficio nel Registro delle imprese (art. 40, comma 3) la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, dà notizia della avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal Registro.

Gli amministratori, in considerazione della avvenuta registrazione della determina di cancellazione, hanno 60 giorni per presentare:

- formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e
- le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati (art. 40, comma 4).

Presentata la formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, il Conservatore è tenuto ad iscrivere d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese.

In caso contrario, decorso il termine di 60 giorni senza alcuna attività da parte degli amministratori, il Conservatore del Registro delle imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, deve provvedere con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro (art. 40, comma 5).

### **Determinazioni del Conservatore**

La determinazione del Conservatore del Registro delle imprese deve essere comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione (art. 40, comma 6).

L'interessato, a sua volta, può - entro 15 giorni dalla comunicazione - ricorrere contro la determinazione del conservatore al Giudice del registro delle imprese (comma 7).

Le determinazioni del conservatore non opposte, così come le decisioni del giudice del registro e le sentenze del tribunale in caso di ricorso vengono sono iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati.

## Start up innovative e PMI innovative

Con la modifica dell'art. 25, comma 16, del D.L. n. 179/2012, c.d. decreto Crescita 2.0, (Start up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità), l'art. 40, comma 9, del D.L. n. 76/2020 prevede che, nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge (commi 2 e 5 dell'articolo 25 del D.L. n. 179/2012) la start up innovativa o l'incubatore certificato debbano essere cancellati dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'art. 2189, comma 3, del codice civile. Analoga novità riguarda le piccole e medie imprese innovative. L'art. 40, comma 10 del D.L. n. 76/2020 - modificando l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 3/2015 - prevede anche in questo caso, nell'ipotesi di perdita dei requisiti, la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell'art. 2189, comma 3, del codice civile.

## Società cooperative

L'art. 40, comma 11 aggiunge, un secondo comma all'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

La nuova disposizione stabilisce che ai fini dello scioglimento e della cancellazione delle società cooperative dal relativo Albo, l'Unioncamere debba trasmettere all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni.

Spetterà all'autorità di vigilanza verificare l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici di tali registri.

## PRASSI

### 2.1

#### **MISE- Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 - Mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start up e delle PMI innovative**

Con la Circolare n. 1/V pubblicata il 10 settembre 2020 Il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, ha fornito dei chiarimenti circa il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start up e delle PMI innovative.

In particolare, il quesito posto dalle Camere di Commercio riguarda il comportamento che le stesse debbano seguire in relazione a quanto rispettivamente prescritto dall'articolo 25, comma 16, del D.L. 179/2012 (per le start up) e dall'articolo 4, comma 7 del D.L. 3/2015 (per le PMI innovative).

Il Ministero ha avuto modo di precisare che *“la dilazione dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio, disposta dall'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), che prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'articolo 2364 c.c., abbia inciso direttamente sulla normativa di settore”*.

Infatti, in applicazione del disposto della norma emergenziale, le prescrizioni recate dai citati articoli 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 e 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015, *“devono essere interpretate nel senso che tutte le start up e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti”*.

Chi non avesse assolto a tale obbligo entro detti termini incorrerebbe nella sanzione reale consistente nella cancellazione dalle rispettive sezioni speciali. Tuttavia, la Circolare chiarisce che poiché entrambe le citate norme, recentemente modificate dal D.L. 76/2020 c.d. Decreto semplificazioni, recano, sotto il profilo procedurale, che *“Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione*



*di cui al comma 15*", appare evidente che il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente, si chiude il 30 settembre e che dunque i sessanta giorni dalla perdita dei requisiti, che a norma del comma 16 (alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione) decorrono dal 1° agosto, consentono *"ordinariamente"* alle suddette Camere di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

Il MISE chiarisce in ultimo che, considerate le condizioni particolari legate alla pandemia, il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start up e delle PMI innovative può essere sanato eccezionalmente con l'applicazione del principio del c.d. ravvedimento operoso. Al fine di incentivare l'ecosistema delle startup/PMI, il MISE invita pertanto le Camere di Commercio a inviare una PEC a tutte le start up e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente alle stesse, entro brevissimo termine, l'attestazione del mantenimento dei requisiti. Solo dopo la scadenza del termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici potranno procedere alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato D.L. n. 76/2020.

Il MISE precisa in ultimo che il ravvedimento operoso non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria per omissione *"di eseguire nei termini prescritti, [...] depositi presso il registro delle imprese"*.

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **Delibera assembleare - Scioglimento anticipato della società - Abuso del voto di maggioranza - Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza del 29 settembre 2020, n. 20625**

Con la Sentenza del 29 settembre 2020, n. 20625, la Corte di Cassazione ha chiarito che *“l’abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli” (cfr. anche Cass. n. 27387/2005).*

## LEGAL NEWSLETTER | SETTEMBRE 2020

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 SETTEMBRE 2020.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)